

STATUTO
AZZURRA SOCCORSO O.D.V.



Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'organizzazione di volontariato denominata **"AZZURRA SOCCORSO O.D.V."** (d'ora in avanti **Associazione**). L'Associazione ha sede in Cuggiono (MI) in Via Roma, 2.

Articolo 2 - Principi ispiratori

E' una Associazione di Volontari che per scopo non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in soccorso dei singoli e delle comunità. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La Associazione è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Associazione è il trasporto di persone ammalate, infortunate e/o disabili, trasporto sanitario e socio-assistenziale, attività di trasporto, di soccorso, attività complementari sanitarie, ricreative e culturali, a favore di persone che per loro condizione sanitaria di invalidità o inabilità sociali ed economiche sono meritevoli di aiuto o del soccorso che può offrire l'associazione.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) servizi di emergenza/urgenza
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- e) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle

attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

La Associazione può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

oppure ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Associazione promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei volontari con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Associazione potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio Direttivo della Associazione. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Articolo 7 - Divisa

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza viene adottata una divisa secondo il modello indicato dal Consiglio Direttivo rispondente alla normativa vigente.

Articolo 8 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Associazione trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;

- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutarî.

La Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere prestate dai Volontari sono gratuite.

Articolo 09 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Volontari in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Volontari l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Volontario riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto.

La Associazione iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Associazione rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Associazione non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



La Associazione può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 10 – Gruppi operativi

La Associazione può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Associazione promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Giovanile"; un rappresentante del gruppo "Giovanile" partecipa al Consiglio Direttivo nelle riunioni in cui si discute di problematiche giovanili senza diritto di voto.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 11 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "VOLONTARIO" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Associazione.

L'iscrizione dei volontari avviene su domanda da presentarsi al Presidente. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o il diniego con motivazione espressa.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I volontari possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Associazione a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla

Articolo 12 – Qualifiche dei Volontari

I Volontari effettivi, sono coloro che, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Associazione. Costituiscono il corpo funzionale della Associazione stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I volontari sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Associazione senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Volontari sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo un anno di permanenza nella categoria, sempre in presenza della maggiore età.

La Associazione può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Associazione, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 13 –Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Associazione occorre essere di principi morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Volontari si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI VOLONTARI

Articolo - 14 – Doveri dei Volontari

Gli iscritti alla Associazione devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Associazione;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito umanitario e caritatevole;
- d) tenere nei confronti dei Volontari preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Associazione e partecipare alle riunioni;
- f) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 15 – Provvedimenti disciplinari

I Volontari sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;



La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) , b), c), d) è del Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) , b), c), d) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente, con parere definitivo. Per i provvedimenti di cui ai punti c), d) valgono le disposizioni del successivo art. 16.

Articolo 16 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Associazione si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Volontario presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Volontario. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Associazione di cui all'art. 13. Inoltre l'Isritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 14 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Associazione. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Associazione.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente o dai membri del Consiglio Direttivo. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni. Il provvedimento irrogato dal Consiglio Direttivo potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Presidente, con le modalità di cui all'artt. 11 e 12, e sulla quale Il Presidente delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 17 – Gli organi

Sono organi della associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- e) Il Presidente;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 18 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Volontari effettivi e sostenitori ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Articolo 19 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e delle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni tre anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Presidente dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 20 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Volontari;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio Direttivo;
- c) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il presidente deve convocare e tenere l'Assemblea entro 15 giorni con le modalità di cui dell'art. 19 e 21.

Articolo 21 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei volontari aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni volontario potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro volontario avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 22 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Consiglio Direttivo nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 38.

Articolo 23 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Associazione svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Probivirale e del Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, in merito a quanto previsto dall'art. 41;
- g) nominare nella riunione che precede ogni triennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 24 - Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Associazione, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Associazione;

c) provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 29;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Presidente sull'ammissione dei nuovi aspiranti Volontari ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) propone all'Assemblea, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Volontari;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Associazione, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio Direttivo;

p) autorizza il Presidente a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Associazione;

q) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Volontario deve versare annualmente per il funzionamento della Associazione a seconda della categoria di appartenenza;

- r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Associazione;
- s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;
- t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Associazione.

Articolo 25 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici volontari.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione alla Associazione. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo Volontari eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente della Associazione, nonché i Volontari che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 26 - Adunanze

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio Direttivo può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 27 – Il PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

In particolare il Presidente:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Associazione e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Presidente è incompatibile con rapporti di lavoro con la Associazione o sue articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 28 – Il Vicepresidente

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno affidargli.

Articolo 29 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Associazione; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 27. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 30 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Associazione firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Articolo 31 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica tre anni ed i Volontari componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un

componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 32 – Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Volontari con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Associazione. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 25 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Associazione.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Associazione;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Volontari contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio Direttivo della Associazione;
- e) sostituisce l'opera del Consiglio Direttivo qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 33 – Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Associazione elegge al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 25, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio Direttivo né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Associazione nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 34 – La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni triennio. È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i Volontari ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Direttivo, contenente un numero minimo da 6 a 22 Volontari in proporzione al numero degli eleggibili;
- c) redigere la lista di 5 Volontari per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) redigere la lista di 5 Volontari per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Volontario.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono

trasmesse al Presidente il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 gg prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.



Articolo 35 – Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono vincolanti ed ogni Volontario avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Volontari compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Consiglio Direttivo. Risulteranno eletti per ogni carica i Volontari che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Volontario con maggiore anzianità di iscrizione alla Associazione. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Volontario più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Volontari, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 gg dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 36 – Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Associazione, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 37 – Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Associazione. I Volontari eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Volontari un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 25 comma secondo si estendono anche tra le figure di Presidente, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 38 – Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui all'art. 24 punto o), è presentata al Consiglio Direttivo, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Volontari non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta. Dopo aver esaminato la proposta, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 21 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione. Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Associazione e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 39 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Consiglio Direttivo provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 40 – Scioglimento della Associazione

La Associazione non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Volontari effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Volontari e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del c.c. (tre quarti degli associati). Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Associazione.

Articolo 41 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Associazione sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 42 –Riconoscimento della personalità giuridica

Al fine del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Presidente della Associazione è autorizzato ad apportare al presente statuto, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Associazione stessa.

Articolo 43 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 44 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione Azzurra Soccorso ONLUS.

Cuggiono – 17/10/2019

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Romani Gennaro

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL **24 OTT 2019**

AL N° **3216** SERIE **3**



Per il Direttore Provinciale

Il Funzionario delegato

Patrizia IACHETTA

Patrizia Iachetta



Associazione Volontari Pubblica Assistenza AZZURRA SOCCORSO O.N.L.U.S.

Via Roma, 2 20012 Cuggiono(Mi) Tel.0297240032

(Registro Generale Regionale del Volontariato foglio n.665 – progr 2657 – sezione A)

Cod. Fisc. e Part. I.V.A.: 12798530155

E-mail: azzurrasoccorso@alice.it

“VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17/10/2019”

In data 17 ottobre 2019, alle ore 21:00 si riunisce presso la sala Fossati – Palazzo Kuster, via Roma 2 Cuggiono, l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica Statuto in ottemperanza alla Riforma del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali

Sono presenti n. 23 soci e n. 17 per delega, aventi diritto di voto direttamente, su un totale di n. 54 soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea, per acclamazione, chiama a fungere da Presidente Garavaglia Michele e da Segretario Calcaterra Anna.

Il Presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la seduta.

Punto 1

Il presidente comunica che il Consiglio direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare il nuovo statuto per adeguarlo alle disposizioni del D. Lgs n. 117/2017 codice Terzo settore, successivamente dà lettura dello statuto dell'associazione articolo per articolo e chiama alla discussione e alla modifica se necessaria. A conclusione viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità e l'assemblea dei soci, al fine di adeguare lo statuto alle suddette disposizioni all'unanimità di voti dei soci presenti approva le modifiche così come proposte nel testo del Consiglio direttivo, testo che è stato integralmente riscritto e che viene allegato al presente verbale. Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro come previsto dal D.l. n. 117 del 3.7.2017 art. 82, comma 3 –

Punto 2

Nulla su cui deliberare al punto 2, il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:40.

17 ottobre 2019

IL SEGRETARIO

Anna Calcaterra

IL PRESIDENTE

Michele Garavaglia